



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

\* \* \*

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE**  
**DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

in composizione collegiale, in persona dei giudici:

d.ssa Sebastiana Ciardo	Presidente
d.ssa Maura Cannella	Giudice
dott. Gigi Omar Modica	Giudice estensore

A scioglimento della riserva che precede;  
esaminati gli atti;  
sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento promosso con ricorso depositato



il \_\_\_\_\_ ed iscritto al n. \_\_\_\_\_ dell'anno 2018 del  
ruolo generale promosso:

**DA**

\_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a NKARA (REPUBBLICA  
DOMOCRATICA DEL CONGO) (Avv. ALAIMO  
CLAUDIA MARIA)

– ricorrente –

**CONTRO**

MINISTERO DELL'INTERNO

– resistente –

e con l'intervento del  
PUBBLICO MINISTERO

**OGGETTO:** ricorso *ex* art. 35 D.Lgs. n. 25/08 e art.  
737 c.p.c.

**CONCLUSIONI:** come da verbale d'udienza del  
29/11/2018.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

-Con ricorso *ex* artt. 35 D. Lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.

\_\_\_\_\_, – Repubblica Democratica del  
Congo (EE), \_\_\_\_\_ ha proposto opposizione avverso il provvedimento  
(emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione  
Internazionale di Palermo il \_\_\_\_\_ è stata respinta la sua





domanda diretta a conseguire il riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero, in linea subordinata, di soggetto avente diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14, D.Lgs. n. 251/07, ed è stata ravvisata –in considerazione della ricorrenza di una situazione di guerra latente - la sussistenza dei presupposti di una tutela residuale di tipo umanitario, con conseguente trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n.286/98.

Il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Commissione in punto di credibilità dello stesso ed attendibilità delle relative dichiarazioni, nonché di esclusione dei presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento delle misure di protezione individuale invocate.

La Commissione Territoriale sopra indicata non si è costituita in giudizio .

Ciò premesso, ritiene il Collegio che le ragioni dedotte a sostegno delle richieste avanzate dal ricorrente non integrino le condizioni per il riconoscimento, in suo favore, dello *status* di **rifugiato** con riferimento allo Stato di provenienza del ricorrente.

Dall'audizione dinanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale si apprendono le seguenti circostanze.

La sig.ra \_\_\_\_\_ è una cittadina della Repubblica Democratica del Congo che nel 1996 è stata costretta ad abbandonare il paese di origine, a causa della guerra.

Trasferitasi in Sierra Leone, prendeva i voti, finché nel 2014, veniva estromessa dall'ordine di appartenenza. Conseguentemente, si trasferiva in Togo, anche per sfuggire alla contaminazione dal virus Ebola, e viveva con piccoli lavori. Ottenuto il visto, nel 2016 entrava in Italia.

\*\*\*

Ciò premesso, ritiene il Collegio che le ragioni dedotte a sostegno delle richieste avanzate dal ricorrente non integrino le condizioni per il ricono-





scimento, in suo favore, dello “*status*” di **rifugiato** con riferimento allo Stato di provenienza dello stesso.

In ordine al contenuto dell’onere probatorio gravante sul ricorrente, deve in generale rammentarsi che, pur potendosi ammettere che l’onere della prova dei requisiti fondanti lo “*status*” di rifugiato sia da valutare con minor rigore, poiché tanto più grave risulta la persecuzione tanto minore è la possibilità per lo straniero di fornirla, chi intende chiedere il riconoscimento del predetto “*status*” deve dimostrare il pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con precisi riferimenti all’effettività e all’attualità del rischio (cfr., tra le tante, Cass. civ., n. 26278/05).

Orbene, a prescindere da qualsivoglia rilievo in ordine all’attendibilità delle provalazioni del ricorrente, deve rilevarsi che i potenziali rischi per l’incolumità allegati non appaiono riconducibili a ragioni legate alla religione professata, ovvero all’appartenenza ad un dato gruppo etnico o sociale ovvero ancora all’ideologia politica abbracciata.

Si tratta, piuttosto, di un rischio asseritamente ricollegato a ragioni di carattere ambientale.

Il timore di patire un pregiudizio lamentato dal ricorrente non è suscettibile, pertanto, di integrare un rischio di “*persecuzione*” correlato a motivi di “*razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale, opinione politica*” nell’accezione prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n. 251/07.

Va, pertanto, respinta la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi della disposizione testé richiamata.

\*\*\*

Con riferimento alla domanda di riconoscimento della **protezione sussidiaria** di cui al Capo IV del D.Lgs. n. 251/07, può, invero, nella specie ravvisarsi un pericolo di “*danno grave*” nell’accezione delineata dall’art. 14 del testo normativo dianzi ricordato avuto riguardo alla peculiare situazione attualmente esistente nel paese di origine della richiedente e (quale fattore di intensificazione del rischio di danno grave) alla specifica condizione della stessa





– una donna di religione crisiana [protezione sussidiaria ex lettera c) dell'art. 14 del D. Lgs. n. 251/07].

\*\*\*

Questa rappresentazione delle vicende personali proveniente dal richiedente asilo mostra, tra l'altro, di non essere in contrasto con le informazioni generali di cui si dispone sul paese di provenienza dello stesso.

Appare fuori di dubbio che la situazione attuale del Congo, così come certificata dai report delle maggiori organizzazioni internazionali, sia tale da potersi sussumere sotto l'ipotesi di cui alla lett. c) dell'articolo appena riportato (v. all. ti n.ri 3 - 4 al p.a. <sup>1</sup>).

La situazione del paese in esame è critica, peraltro, per stessa ammissione della Commissione, la quale, in modo contraddittorio, ritiene sussistente l'esigenza di protezione umanitaria, in considerazione della situazione di instabilità politica, e non l'esigenza di protezione sussidiaria ai sensi della lett. C dell'art 14 D.Lgs 251/19 novembre 2007, n. 251 (cfr. pag. 2 del provvedimento di diniego, all. n. 2 al p.a.).

<sup>1</sup> <https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/repubblica-democratica-del-congo/>

Per approfondimenti si consulti:

[https://www.ecoi.net/en/file/local/1435067/1226\\_1528896154\\_n1812836.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/1435067/1226_1528896154_n1812836.pdf)

[https://www.repubblica.it/esteri/2017/12/31/news/congo\\_messa\\_kinshasa\\_kabila-185551409/](https://www.repubblica.it/esteri/2017/12/31/news/congo_messa_kinshasa_kabila-185551409/)

Si consulti l'articolo al seguente link: <https://www.notiziegeopolitiche.net/rd-congo-dove-la-ricchezza-delle-risorse-minerarie-relegano-la-popolazione-nella-poverta/>

Sulla situazione economica si consulti: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cg.html>

Si veda, in proposito, la posizione dell'UNHCR sui rimpatri, consultabile al <https://www.unhcr.it/news/unhcr-allarme-recenti-attacchi-laumento-degli-sfollati-nella-regione-orientale-della-repubblica-democratica-del-congo.html>

UNHCR: <https://www.unhcr.it/news/rientri-massa-dallangola-cittadini-congolesi-potrebbero-generare-crisi-umanitaria.html>

<https://www.unhcr.it/news/storie/bambini-scomparsi-della-repubblica-democratica-del-congo.html>

<https://www.unhcr.it/news/la-vita-milioni-persone-rischio-causa-della-spirale-violenza-nella-rdc-orientale-gia-minacciata-dallebola.html>

<http://www.viaggiaresecuri.it/paesi/dettaglio/repubblica-democratica-del-congo.html>

<https://www.unhcr.it/news/aggiornamenti/violenze-nella-repubblica-democratica-del-congo-aumento-le-persone-fuga.html>





Risulta, infatti, che la Repubblica Democratica del Congo versa in una situazione di grave violazione dei diritti umani: i civili e gli oppositori politici non sono in grado di influenzare le politiche mediante le elezioni. La libertà di espressione e associazione sono repressate, la corruzione è endemica. Sono presenti gruppi armati in molte aree del paese e le forze di sicurezza si rendono autori di abusi dei diritti umani.

Un recentissimo rapporto dell'agenzia UNHCR dà atto di «*un disastro umanitario di proporzioni straordinarie*» e dell'*esistenza di un numero sempre crescente di sfollati interni*» (v. all. n. 5 al p.a.).

E ancora, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, il 6 giugno 2017 a Ginevra, ordinava l'apertura di un'inchiesta internazionale per l'accertamento di violazioni dei diritti umani, stante la scoperta di numerose fosse comuni nel paese.

Il sito ministeriale **“Viaggiare sicuri”** sconsiglia i viaggi non necessari nel paese, ove sono in atto forti tensioni, anche in vista delle elezioni presidenziali che avranno luogo il 23.12.2018 .

Dal sito <https://www.unhcr.it/news/aggiornamenti/violenze-nella-repubblica-democratica-del-congo-aumento-le-persone-fuga.html> (pubblicato il 30 gennaio 2018) si apprende che *“L’UNHCR, l’Agenzia ONU per i Rifugiati, è preoccupata per la recente escalation di violenze nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo (RDC), che sta spingendo una grande quantità di congolesi a spostarsi verso est nei confinanti Burundi, Tanzania e Uganda.*

*Migliaia di bambini, donne e uomini hanno lasciato le proprie case nel mezzo delle operazioni militari contro i gruppi armati Mai Mai nella provincia di South Kivu. Dalla scorsa settimana quasi 7.000 persone hanno attraversato il confine con il vicino Burundi e altri 1.200 verso la Tanzania. Si stima che molti altri si trovino in condizioni difficili nel South Kivu, senza un rifugio e senza cibo.*

*I rifugiati intervistati riferiscono di essere fuggiti dall'arruolamento forzato, dalle*





*violenze dirette e da altri abusi da parte dei gruppi armati. Altri dicono di essere fuggiti in vista delle operazioni militari e perché spaventati. È' estremamente necessario che sia assicurato un passaggio sicuro per le persone in fuga dalle violenze e che venga facilitato l'accesso degli aiuti umanitari agli sfollati interni."*

Le stesse informazioni «**ecoi**» sul paese di origine riferiscono di una situazione di instabilità socio-politica, di violenza generalizzata e diffusa in ogni area del paese, di frequenti abusi, di violenze anche sessuali a danno di minori e donne. (cfr. <https://www.ecoi.net/en/countries/democratic-republic-of-the-congo/>).


In particolare, dal rapporto *Amnesty International* 2018 summenzionato risulta che «*la situazione dei diritti umani si è ulteriormente deteriorata. Nella regione del Kasai, la violenza ha causato migliaia di morti, almeno un milione di sfollati interni e ha costretto alla fuga almeno 35.000 persone, che si sono riversate nel vicino Angola. Nell'est del paese, sia i gruppi armati sia le forze governative hanno continuato a prendere di mira i civili e a saccheggiare impunemente il territorio per sfruttarne illegalmente le risorse naturali. La polizia, i servizi d'intelligence e i tribunali hanno proseguito il giro di vite sui diritti alla libertà d'espressione, associazione e riunione pacifica. Difensori dei diritti umani e giornalisti sono stati vittime di vessazioni, intimidazioni, arresti arbitrari, provvedimenti di espulsione od omicidi*» .

I motivi che rendono instabile la sicurezza nel paese sono da ricondurre a più cause.

In primo luogo, la causa politica: il presidente Kabila è rimasto al potere, nonostante la scadenza del suo mandato e nonostante l'esistenza di un accordo che prevedesse la composizione di un governo di unità nazionale. Attualmente, Kabila continua a ricoprire la carica di Capo di Stato e ha nominato, unilateralmente, Bruno Tshibala Nzenze, quale Capo del Governo.

Le violenze, che erano scoppiate nel 2016 a seguito dell'uccisione del capo tribale Kamuena Nsapu, si sono diffuse in cinque province, innescando una crisi umanitaria senza precedenti. Nell'est del paese, diversi gruppi armati hanno intensificato i loro attacchi per cacciare il presidente Kabila. Sia le forze





di sicurezza della Repubblica Democratica del Congo (Democratic Republic of Congo – Drc) sia la Missione di stabilizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica Democratica del Congo (UN Organizzazione Stabilization Mission in Drc – Monusco) non sono state in grado di far fronte all'insicurezza nell'area e di neutralizzare gli oltre 40 gruppi armati locali o esteri ancora attivi.

I gruppi armati attivi sull'intero territorio sono molteplici: Nduma dé-fense du Congo Rénové (NDC-R), uno dei più grandi gruppi armati attivi nel Nord Kivu; Mai-Mai Yakutumba, gruppo armato di predominante etnia Bembe che, sebbene sia rimasto dormiente per decenni, ha ricominciato ad operare dopo il Dicembre 2016 e la posticipazione delle elezioni politiche; Nyatura Armed Group, ed altri ancora .

È fortissima e durissima la repressione del dissenso, anche qualora manifestato pacificamente: *«Le autorità hanno continuato a vietare e reprimere le espressioni pubbliche di dissenso e i raduni pacifici delle organizzazioni della società civile e dell'opposizione, specialmente le proteste che riguardavano la crisi politica e le elezioni. Manifestanti pacifici d'opposizione sono stati vittime di intimidazioni, vessazioni e sono stati sottoposti ad arresti da parte delle forze di sicurezza; per contro, le manifestazioni organizzate da sostenitori del governo si sono svolte senza interferenze da parte delle autorità»* . Ed ancora, *«colpi d'arma da fuoco in aria, messe disperse con i lacrimogeni, due dimostranti e un poliziotto uccisi, diverse altre persone ferite, 12 chierichetti arrestati a Kinshasa»* ([https://www.repubblica.it/esteri/2017/12/31/news/congo\\_messa\\_kinshasa\\_kabila-185551409/](https://www.repubblica.it/esteri/2017/12/31/news/congo_messa_kinshasa_kabila-185551409/)).

In secondo luogo, si rileva che la Repubblica Democratica del Congo è uno dei paesi più ricchi al mondo di risorse naturali e minerali . Ciò, anziché rendere il paese economicamente ricco, lo indebolisce e la popolazione congolese è tra le più povere. Le risorse minerali e naturali vengono costantemente defraudate dalle multinazionali di tutto il resto del mondo: la corruzione sistemica, unita all'instabilità e i conflitti iniziati negli anni '90, hanno ridotto le esportazioni e incrementato il debito pubblico . Tale ricchezza di risorse costi-







tuisce una delle ragioni per le quali la Repubblica Democratica del Congo vive da decenni una situazione di instabilità e tensioni, essendo tanti gli attori, istituzionali e non, che vorrebbero acquisire potere sufficiente per gestire tali ricchezze.

L'instabilità che caratterizza il paese di origine della sig. non può circoscriversi a particolari zone del territorio, essendo invece trasversale: nella zona orientale sono numerosissimi gli sfollati interni a causa di attacchi contro civili, che fanno registrare numerosi morti ; la regione del Kasai vive un'emergenza umanitaria legata ai rimpatri forzati di cittadini congolesi operata dal governo dell'Angola .

Le notizie riguardanti il paese fanno riferimento a tensioni politiche, a scontri fra gruppi armati che si contendono il territorio e il potere, l'intensificarsi di scontri anche su basi etniche, violenze e sparizioni , oltre all'epidemia di ebola che risulta letale nella maggioranza di casi per la difficoltà di accesso alle cure .

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene sussistente il rischio di una minaccia grave alla vita dell'odierna ricorrente, in caso di rientro nel suo paese. Preme precisare che il riconoscimento della protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che l'istante fornisca prova in senso tecnico che egli è interessato in modo specifico ed in considerazione della sua situazione personale di essere potenziale vittima di un danno grave, così come definito dalla normativa vigente.

In ossequio ai costanti principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto (v. ex plurimis Cass., SS.UU. Civ., 17.11.2008 n. 27310; Cass., Sez. VI Civ., 10.07.2014, n. 1578), la superiore circostanza può essere considerata provata qualora, in considerazione del conflitto in corso, sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione correbbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.

A tal proposito, è ormai pacifica l'interpretazione che la nozione di





conflitto interno debba assumere, essendo intervenuta la pronuncia della Corte di Giustizia sull'art. 15, lettera c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.


Nella sentenza del 30 gennaio 2014, causa C-285/12 Diakité, la Corte, interrogata sul significato da attribuire all'esistenza del conflitto armato interno, ha statuito che si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 30 gennaio 2014, causa C-285/12 Diakité).

La giurisprudenza appena citata sostiene quindi l'assunto in base al quale, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, è integrata la condizione di cui alla lett. c) del D.Lgs 19.11.2007 n. 271, ossia la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, anche qualora il conflitto non sia tale ai sensi del diritto internazionale umanitario.

Alla luce della giurisprudenza riferita, si ritiene che la perdurante situazione paese di origine della ricorrente sia tale da potersi far rientrare nella nozione dell' art. 14, lett. c) del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251.

Ciò è confermato dalle pronunce giurisprudenziali che hanno ricono-





sciuto la protezione sussidiaria a cittadini della Repubblica Democratica del Congo in relazione all'art. 14 lett. c) D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, legando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria alla situazione di pericolosità generalizzata nel paese che lo rende uno dei paesi meno sicuri ( cfr. Corte di Appello di Trieste, sentenza n. 675/2015 pubblicata il 05.11.2015).

\*\*\*

Con riferimento alle spese di giudizio, non è applicabile al presente il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "*dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato*". Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui "*effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso*" (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvederà con separato decreto contestuale - ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore, non appena costui avrà depositato apposita istanza .

#### **P.Q.M.**

- 1) rigetta la domanda, avanzata dal ricorrente, volta a conseguire il riconoscimento dello *status* di rifugiato;
- 2) riconosce al ricorrente lo *status* di persona avente diritto alla **protezione sussidiaria** prevista dagli artt. 14 e ss. del D.Lgs. 251/07;
- 3) dispone il non luogo a provvedere sulle spese processuali tra le parti.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Se-





zione Specializzata per la Protezione Internazionale del Tribunale, il 29/11/2018.

Il Giudice rel.

Il Presidente

*Gigi Omar Modica*

*Sebastiana Ciardo*

